

STATUTO ORGANICO
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (APSP)
“Fusconi – Lombrici - Renzi”

INDICE

Premesse, dati storici essenziali

Articolo 1 - Denominazione

Articolo 2 – Attività e scopi in genere

Articolo 3 – Finalità nel campo dell’assistenza agli anziani

Articolo 4 – Finalità nel campo dei minori e di giovani studenti

Articolo 5 – Programmazione regionale

Articolo 6 – Patrimonio

Articolo 7 – Mezzi finanziari

Articolo 8 – Organi di Governo

Articolo 9 – Consiglio di Amministrazione

Articolo 10 – Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione

Articolo 11 – Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Articolo 12 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Articolo 13 – Compiti del Consiglio di Amministrazione

Articolo 14 – Dimissioni degli Amministratori

Articolo 15 – Decadenza degli Amministratori

Articolo 16 – Revoca degli Amministratori

Articolo 17 – Il Presidente

Articolo 18 – Vice Presidente

Articolo 19 – Indennità di carica e di presenza agli amministratori

Articolo 20 – Principi strutturali ed organizzativi

Articolo 21 – Organizzazione della struttura

Articolo 22 – Regolamento organizzativo

Articolo 23 – Il Direttore

Articolo 24 – Amministrazione e contabilità

Articolo 25 – Regime di controllo sugli atti

Articolo 26 – L’organo di revisione contabile

Articolo 27 – Concertazione e cooperazione con i livelli istituzionali

Articolo 28 – Vigilanza

Articolo 29 – Servizio di tesoreria

Articolo 30 – Norme transitorie

Articolo 31 – Norme finali

Articolo 32 – Adeguamento D.lgs. 207/2001

STATUTO

DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (APSP) "FUSCONI-LOMBRICI-RENZI" - NORCIA

PREMESSE, DATI STORICI ESSENZIALI

L'azienda pubblica dei servizi alla persona "Fusconi-Lombrici-Renzi" è disciplinata dalla Legge n° 328/2000, dal D.Lgs. n. 207/2001 e dal presente Statuto e succede agli Istituti Riuniti di Beneficenza e all'Istituto Ricovero dei Vecchi "E. Lombrici" di Norcia che erano stati istituiti in forza rispettivamente del decreto 07.04.1942 e del D.Lgt. del 24 maggio 1917.

Ai sensi dell'art. 58 commi 4 e 5 della legge 17.07.1890 n° 6972, con determinazione dirigenziale del 23.09.2005 n° 8196 si è attuata la fusione delle opere pie amministrate (Orfanotrofio Renzi, Fusconi, Asilo Infantile) con approvazione del relativo statuto in un unico ente provvisto di personalità giuridica di diritto pubblico e denominato "Istituti Riuniti di Beneficenza".

La presenza di queste istituzioni, a carattere caritativo assistenziale di Norcia, testimonia l'alto grado di civiltà dei cittadini nursini, la disponibilità e la sensibilità da loro dimostrate nel creare istituzioni finalizzate alla tutela delle classi sociali più deboli e bisognose, poiché nessuna altra istituzione pubblica provvedeva ad esse.

Negli II.RR.B. di Norcia, erano state raggruppate, oltre all'Ospedale Civile, le seguenti Opere pie:

1. Asilo infantile
2. Orfanotrofio Fusconi
3. Orfanotrofio Renzi

All'atto della creazione del nuovo Ente, che succede alle sopra indicate Opere pie, corre l'obbligo che si dia memoria, in questa sede, anche se per brevi cenni, della loro origine e fini:

- a) ISTITUTO RICOVERO DEI VECCHI "E. LOMBRICI" istituito con disposizione testamentaria del 30 dicembre 1940 da Enrico Lombrici, con la quale il benefattore individuava quale erede l'Ente Comunale di Assistenza, allo scopo "di provvedere gratuitamente, secondo i propri mezzi, al ricovero, mantenimento ed alla assistenza dei vecchi poveri, di ambo i sessi inabili al lavoro proficuo, in conformità dell'art. 2 del Decreto legislativo 19 novembre 1889 n° 6535 Serie III, aventi il domicilio di soccorso nel Comune di Norcia e che non abbiano parenti tenuti, per legge, a provvedere alla loro vita ed in grado di farlo" (Statuto, approvato con D.R. del 7 aprile 1942). Successivamente all'approvazione dello Statuto altri Benefattori (Cecconi Giulivo, Cipriani Benedetto, Veneri Maria, Corazzini Dolores.....) hanno provveduto a donare i propri beni all'Istituto Ricovero dei Vecchi "E. Lombrici", incrementandone il patrimonio;
- b) ASILO INFANTILE, istituito nel 1863 dalla Congregazione di Carità con il concorso del Municipio e dei cittadini, che ha per scopo quello di "istruire ed educare i fanciulli di ambo i sessi" (Statuto approvato con R.D. del 13 ottobre 1864);
- c) ORFANOTROFIO MASCHILE "FUSCONI", istituito con disposizione testamentaria del 10 novembre 1914 dal Comm. Enrico Fusconi, con la quale il benefattore disponeva erede la Congregazione di Carità ed usufruttuaria sua moglie Maria Franceschini. Quest'ultima, allo scopo di onorare la memoria del marito, nominò erede universale la stessa Congregazione, la quale venne in possesso dei suoi beni nel 1935. L'orfanotrofio ha lo scopo di "provvedere

gratuitamente secondo i propri mezzi, al ricovero, al mantenimento, all'educazione morale e fisica ed istruzione agli orfani del Comune di Norcia (statuto approvato con D.Lgs. Del 214 maggio 1917)

- d) ORFANOTROFIO FEMMINILE "RENZI", istituito con disposizione testamentaria del nursino Carlo Renzi, morto il 25 giugno 1839. L'esecutore testamentario, il canonico Vittorio Cionci, ottenne il decreto di erezione in Ente Morale il 24 dicembre 1864. L'Orfanotrofio ha lo scopo di "ricoverare, alimentare ed istruire le povere orfane di ambedue i genitori o di uno di essi, native della Città, in preferenza, o del Comune" (statuto approvato con R.D. del 18 dicembre 1864).

Con deliberazioni dei rispettivi Consigli di Amministrazione n° 43 del 03.11.2006 e n° 33 del 03.11.2006 lo "Istituto Ricovero dei Vecchi E. Lombrici" e gli "Istituti Riuniti di Beneficenza" hanno disposto la loro fusione trasformandosi in Azienda pubblica dei servizi alla persona ai sensi della Legge 328/2000 e del D.Lgs. n. 207/2001, in quanto applicabili, approvando il presente Statuto.

ARTICOLO 1 **DENOMINAZIONE**

1. L'"AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA Fusconi-Lombrici-Renzi", derivante dalla fusione di cui alle premesse, ha personalità giuridica di diritto pubblico.
2. L'Azienda ha sede in Norcia, Piazza Verdi, 5.
3. E' sottoposta alla disciplina di cui alla Legge 328/2000, D.Lgs. 207/2001, nonché alla normativa vigente in materia socio – assistenziale socio – sanitaria ed educativa.
4. L'Azienda non ha scopi di lucro, pur mantenendo un'autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale contabile, gestionale e tecnica, operando con criteri imprenditoriali.

ARTICOLO 2 **ATTIVITA' E SCOPI IN GENERE**

1. L'APSP si propone il perseguimento di finalità nei settori socioeducativo, socioassistenziale e sociosanitario.
2. Può stabilire forme di raccordo e collaborazione con soggetti, pubblici e privati, nell'ambito regionale ed extra regionale operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata di servizi e presidi. Per le predette forme di collaborazione avranno priorità i soggetti appartenenti all'Ambito Territoriale n. 6.
3. L'Azienda cura la promozione culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento dei soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nelle materie in cui si esplica l'attività dell'Azienda stessa.
4. Promuove e partecipa ad iniziative di ricerca su temi di interesse dell'Azienda, anche attraverso l'attuazione di iniziative di carattere sperimentale ed innovativo.
5. L'Azienda provvede alla redazione ed approvazione della Carta dei Servizi per stabilire le essenziali forme di garanzia e di sicurezza riservate agli utenti.
6. Realizza distinti presidi e servizi rispettivamente per il settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria degli anziani e dell'educazione ed assistenza dei minori e giovani sino a 26 anni.
7. Con norme di carattere regolamentare o con altre forme di disposizioni interne saranno disciplinati i requisiti per l'ammissione o la dimissione degli assistiti, nonché il trattamento degli ospiti, secondo principi improntati alla parità di condizione, al rispetto della libertà o della dignità della persona ed all'adeguatezza delle prestazioni e dei servizi, in coerenza con i principi degli Statuti degli Enti fusi.
8. Con norme di carattere regolamentare saranno altresì disciplinati i rapporti con il volontariato, in base alla vigente normativa. Gli stessi saranno riservati esclusivamente al personale delle categorie o associazioni legalmente riconosciute.

ARTICOLO 3
FINALITA' NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA AGLI ANZIANI

1. L'APSP si propone di provvedere all'assistenza, cura e recupero di persone anziane in difficoltà, senza adeguata rete familiare, ivi compresi gli anziani non autosufficienti, di qualunque condizione e sesso e qualunque sia la causa della non autosufficienza (fisica, psichica e sensoriale) con esclusione delle patologie psichiatriche e di quelle contagiose.
2. Possono fruire dei servizi dell'APSP anche persone non anziane, ma versanti in condizioni di non autosufficienza totale, previa autorizzazione delle istituzioni preposte.
3. Sono compresi negli scopi della Azienda:
 - a) La realizzazione e la gestione di "strutture protette", "case famiglia", "gruppo appartamenti" "case di quartiere" e, in genere, di ogni altra struttura residenziale e/o semiresidenziale utile per rispondere ai bisogni delle persone anziane autosufficienti, parzialmente autosufficienti o totalmente non autosufficienti, previsti dalla legislazione nazionale e regionale di riferimento.
 - b) L'organizzazione e l'erogazione di servizi e prestazioni socio – assistenziali e socio – sanitarie.
4. Nell'ambito delle anzidette finalità, i presidi, le strutture e le prestazioni da allestire e fornire saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione con riferimento ai bisogni di maggiore intensità, nonché con riferimento agli indirizzi della programmazione regionale in materia.
5. Una quota del bilancio, su decisione del Consiglio di Amministrazione, sarà destinata agli anziani bisognosi del Comune di Norcia.

ARTICOLO 4
FINALITA' NEL CAMPO DEI MINORI E DI GIOVANI STUDENTI

1. L'APSP provvede ove e quando possibile all'accoglimento, al mantenimento, e di norma all'educazione morale e fisica, all'istruzione, alla formazione professionale, alla protezione, allo sviluppo psicofisico ed all'avviamento al lavoro di minori prioritariamente bisognosi, che siano orfani e/o in difficili condizioni familiari ed economiche o, comunque, in stato di abbandono o di incuria o di grave necessità della famiglia d'origine, nel rispetto delle norme regolamentari previste dall'art. 2 – comma 7.
 2. Il programma educativo e sociale dell'Ente si propone di conseguire la condizione adatta per favorire l'inserimento del minore nella famiglia e nella società, in collaborazione con la rete territoriale dei servizi, secondo gli indirizzi delle Autorità amministrative e giudiziarie competenti e degli Enti affidanti.
 3. Integra il programma educativo e sociale lo sviluppo di iniziative nei confronti di giovani studenti universitari prioritariamente bisognosi e comunque meritevoli, di età fino a 26 anni, a favore dei quali – in collaborazione con Atenei, Enti o Istituzioni l'Istituto offre servizi di supporto formativo oltre a ricettività alberghiera, attività culturale, sportiva e ricreativa e, comunque, quant'altro sia coerente con gli scopi istituzionali dell'Azienda finalizzati al benessere giovanile.
 4. L'assistenza consisterà in:
 - assegnazione di borse di studio o aiuti economici, finalizzati a rimuovere particolari situazioni di bisogno;
 - Istituzione o pagamento corsi di qualificazione professionale;
 - Interventi mediante assistenza domiciliare socio-educativa;
 - Inserimento presso famiglie o, in subordine, in istituti convittuali nel rispetto dei poteri di legittimazione ed in conformità alla normativa speciale in materia di minori;
- Il predetto elenco è da intendersi come indicativo e non esaustivo delle possibili tipologie.

5. L'Azienda potrà assistere prioritariamente i bambini bisognosi, anche se non orfani, mediante interventi diretti e/o indiretti (es.: pagamento rette, sostegno alle istituzioni scolastiche mediante erogazioni contributive).
6. L'Azienda avendo sufficienti mezzi a disposizione, potrà gestire direttamente un asilo (o cogestire l'asilo con altri Enti) nel quale si potranno accogliere, dietro il pagamento di una retta, tutti i bambini.
7. Nell'ambito degli scopi di cui ai precedenti commi e per il miglior conseguimento degli stessi, le strutture e le prestazioni offerte saranno di volta in volta determinate dal Consiglio di Amministrazione, con riferimento agli indirizzi generali delle istituzioni preposte.
8. I servizi sono strutturati in forme residenziali e non.
9. Una quota del bilancio, su decisione del Consiglio di Amministrazione, sarà destinata agli orfani bisognosi del Comune di Norcia.

ARTICOLO 5 **PROGRAMMAZIONE REGIONALE**

1. Le finalità e gli scopi indicati negli articoli 2 "Attività e scopi in genere", 3 "Finalità nel campo dell'assistenza degli anziani" e 4 "Finalità nel campo dei minori e di giovani studenti" del presente statuto saranno conseguiti nel rispetto degli indirizzi, degli obiettivi e delle finalità della programmazione regionale nonché degli standard di programmazione, di servizi e di servizio, nel settore socio-assistenziale e socio-sanitario (L.R. 3/1997, D.C.R. 759/1999, DGR 248/2002, L.R. 3/1998, D.C.R. 314/2003 e D.G.R. 21/2005).

ARTICOLO 6 **PATRIMONIO**

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario redatto con riferimento alla data del ed approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto "E. Lombrici" con modello n..... del.....e degli IIRR.B. con modello n.del..... segnalando gli immobili che abbiano valore storico e monumentale e quelli aventi un particolare pregio artistico per i quali saranno necessari interventi di risanamento strutturali o di restauro, dandone comunicazione alla Regione contestualmente alla delibera di fusione.
2. Per effetto della fusione, l'APSP diventa unica ed esclusiva proprietaria dell'intero patrimonio delle confluenti II.PP.A.B.. Il patrimonio viene portato ad utilità comune degli Enti fusi, salvaguardando i vincoli di destinazione specifica a determinate finalità, così come espressi negli atti di devoluzione.
3. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
 - contributi a destinazione vincolata;
 - lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Azienda a titolo di incremento del patrimonio ed acquisti di beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività;
 - sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.
4. Costituiscono patrimonio indisponibile, soggetto alla disciplina dell'art. 828, comma secondo, del Codice Civile, i beni mobili ed immobili destinati dall'Azienda al servizio ed agli scopi per i quali è costituita.
5. In caso di trasferimento dei servizi o parte di essi in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, il vincolo dell'indisponibilità dei beni passa sui nuovi immobili. I beni mobili ed immobili da cui vengono dismessi i servizi riconducibili alle finalità statutarie dell'Azienda entrano automaticamente a far parte del patrimonio disponibile.
6. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.
7. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono sottoposti al controllo previsto dall'art.13 – 4° comma, del D.Lgs. n° 207/2001 e dalla normativa regionale in materia.

ARTICOLO 7 **MEZZI FINANZIARI**

1. L'APSP provvede alla realizzazione delle proprie finalità con l'utilizzazione dei proventi derivanti da:

- rendite patrimoniali;
- contributi di persone fisiche o giuridiche sia pubbliche che private;
- proventi, lasciti, legati, donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio e comunque atti di liberalità, anche sotto forma di erogazione di servizi;
- rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
- trasferimenti statali, regionali, comunali finalizzati alla erogazione di servizi e prestazioni di competenza istituzionale dell'azienda;
- avanzi derivanti dalla gestione.

ARTICOLO 8 **ORGANI DI GOVERNO**

Sono Organi dell'APSP:

- a) Il Presidente
- b) Il Consiglio di Amministrazione

ARTICOLO 9 **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'azienda.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, di cui quattro, compreso il Presidente, nominati dal Sindaco del Comune di Norcia in esercizio di delega regionale disposta con l'art. 9 della L.R. n° 11 del 21.03.1995 e s.i.m. e un membro nominato dal Sindaco del Comune di Norcia, fra i discendenti, sino a che sarà possibile, della famiglie Bianconi o Antonucci originarie di Norcia. I Componenti del C.d.a. devono disporre dei requisiti necessari per l'elezione a Consigliere Comunale.
3. Il Sindaco del Comune di Norcia, fra i quattro di cui al comma precedente, nominerà un membro di minoranza su indicazione del capo o dei capi gruppo di minoranza del Consiglio Comunale. In caso di disaccordo su detta indicazione da parte di più capi gruppo di minoranza prevarrà la proposta del capo del gruppo più consistente numericamente. In caso di disaccordo fra due o più gruppi di minoranza di pari consistenza il Sindaco del Comune di Norcia nominerà il più anziano di età fra i due o più nominativi di persone proposte.
In caso di dimissioni, decesso, perdita dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale e similari, il Sindaco del Comune di Norcia provvederà alla relativa sostituzione interpellando nuovamente tutti i gruppi di minoranza presenti in Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente neominato ed alla relativa seduta interviene anche il sindaco del Comune di Norcia, per il cui tramite si darà comunicazione alla Regione dell'Umbria dell'avvenuto insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 10 **DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di insediamento dell'Organo e non possono restare in carica per più di due mandati consecutivi.
2. Fatte salve le ipotesi di decadenza degli amministratori, come operante nei casi e secondo le modalità indicate da specifica legislazione, i componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio; entro tale data deve essere predisposta la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione nei tempi e con le modalità previsti da legislazione regionale vigente in materia.

ARTICOLO 11

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato ogni qualvolta lo richieda il bisogno e l'urgenza e comunque almeno due volte l'anno in occasione dell'esame e approvazione del bilancio e del conto consuntivo.
2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire agli interessati, almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e straordinarie ed almeno 24 ore prima, in caso d'urgenza.
3. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 12 **DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento di tre componenti del Consiglio, compreso il Presidente. Per la validità delle adunanze non sarà computato chi, avendo interesse giusto l'art. 15 della Legge n. 6972/1890, non può prendere parte alle deliberazioni.
2. Le deliberazioni del Consiglio devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. A parità di voti la proposta si intende respinta.
3. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese, per alzata di mano, ed ove trattasi di persone, a scrutinio segreto, esprimendo il voto in schede.
4. Le deliberazioni attinenti a:
 - a. Adozione e modifiche dello statuto;
 - b. Atti di disposizione del patrimonio;
 - c. Approvazione del bilancio, del documento di programmazione economica, del conto consuntivo e dei regolamenti,richiedono un quorum speciale, ovvero, in prima convocazione, la presenza di almeno quattro consiglieri compreso il Presidente e il voto favorevole di almeno tre Componenti, mentre, in seconda convocazione, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento di almeno tre componenti del Consiglio, compreso il Presidente e, in questo caso, con il voto favorevole unanime.
5. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione integra le norme contenute nel presente articolo.

ARTICOLO 13 **COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) nominare, su proposta del Presidente, il Direttore dell'Azienda;
- b) definire gli obiettivi ed i programmi dell'Ente;
- c) verificare la rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi impartiti, dotandosi degli strumenti di controllo che riterrà più idonei;
- d) approvare lo Statuto e le relative modifiche;
- e) approvare i regolamenti dell'ente e le relative modifiche;
- f) approvare la "carta dei servizi" erogati a garanzia dell'impegno operativo nei confronti degli utenti;
- g) approvare il documento di programmazione economica, il bilancio preventivo e consuntivo;
- h) approvare progetti di spese e di servizi e di singoli, specifici interventi, indicandone la dotazione finanziaria ed autorizzando l'adozione degli atti di competenza del Responsabile di Gestione.
- i) approvare i piani ed i programmi dell'ente in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia;

- j) approvare progetti di opere, di servizi, e di singoli specifici interventi indicandone la dotazione finanziaria ed autorizzando l'avvio di rituali procedure per l'adozione degli atti di competenza del Direttore;
- k) approvare l'acquisto di beni immobili;
- l) approvare l'alienazione di beni immobili disponendone il reimpiego del corrispettivo;
- m) approvare la dotazione organica dell'azienda esprimendo al Direttore indirizzi per la sua gestione;
- n) Autorizzare il Presidente a rappresentare l'Azienda in giudizio;
- o) designare i rappresentanti dell'Ente presso altri Enti o istituzioni;
- p) il conferimento di incarichi di consulenza, progettazione, di assistenza legale a tutela degli interessi dell'Ente;

ARTICOLO 14 **DIMISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI**

1. Le dimissioni sono immediatamente efficaci e non sono revocabili.
2. In caso di dimissioni di uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il Presidente, l'azienda attiva le procedure per la surroga dell'Amministratore dimissionario facendone specifica richiesta al Sindaco del Comune di Norcia.
3. Gli Amministratori nominati in surroga, restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 15 **DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI**

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio decadono dalla carica.
2. La decadenza degli amministratori è, altresì disposta dal Consiglio di Amministrazione per loro gravi violazioni di Legge e del presente statuto, e in particolare:
 - a) per gravi e/o reiterate irregolarità nell'assolvimento del mandato;
 - b) per la sussistenza di cause di incompatibilità definite dalla legislazione regionale vigente in materia.
3. La decadenza è disposta dal Consiglio di Amministrazione previa contestazione degli addebiti e seguente contraddittorio in forma scritta. Successivamente alla decadenza si invia il procedimento per la relativa sostituzione.

ARTICOLO 16 **REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI**

1. La revoca degli Amministratori è disposta dal Comune di Norcia che li ha nominati nei casi in cui gli stessi abbiano perso i requisiti necessari per l'elezione a Consiglieri. Successivamente alla revoca il Comune avvia il procedimento per la relativa sostituzione.

ARTICOLO 17 **IL PRESIDENTE**

1. Il Presidente dell'APSP è il legale rappresentante dell'Azienda; rappresenta l'Azienda in giudizio previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente è nominato dal Comune di Norcia, unitamente al Consiglio di Amministrazione, in esercizio di specifica delega di cui all'art. 9 della legge Regionale n° 11/1995:
3. Spettano al Presidente le seguenti funzioni:
 - a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;

- c) curare l'effettiva esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d) partecipare, in rappresentanza dell'Azienda, ai lavori confluenti nell'accordo di programma con il quale si adotta il Piano di zona di cui all'art. 19 della legge 328/2000, per la predisposizione dell'accordo di programma;
 - e) sviluppare direttamente o tramite delega ogni utile iniziativa per la promozione ed il mantenimento dei rapporti con Enti Pubblici, operatori privati, associazioni di utenti ed altre organizzazioni interessate alle finalità dell'Amministrazione;
4. Il Presidente ha facoltà di delegare Consiglieri su materie specifiche;
 5. In caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni saranno assolte dal Vice Presidente;

ARTICOLO 18 **IL VICE-PRESIDENTE**

1. Nella stessa seduta del suo insediamento il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina il Vice Presidente.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza e di impedimento temporaneo di quest'ultimo.
3. Esercita, altresì, le funzioni allo stesso delegate dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 19 **INDENNITA' DI CARICA E DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI**

1. Fatti salvi i criteri regionali di cui all'art. 7 – comma 5 – del D.Lgs.vo 207/2001, vengono fissati nel presente articolo i limiti massimi per le indennità di carica e di presenza agli amministratori.
2. Al Presidente sarà corrisposta un'indennità mensile di carica deliberata annualmente dal Consiglio di Amministrazione entro un limite massimo pari al 50% dell'indennità mensile prevista per il Sindaco di Norcia.
3. Analoga indennità è corrisposta al Vice Presidente individuato al comma 5 dell'art. 16, ove il periodo di effettiva e continuativa sostituzione del presidente assente o impedito superi 30 giorni.
4. Ai Consiglieri è corrisposta una indennità di presenza per ciascuna seduta del consiglio alla quale intervengono, pari all' 80% dell'indennità prevista per i consiglieri comunali.
5. Al Presidente e agli altri componenti del Consiglio spetta, inoltre, il rimborso delle spese forzose sostenute per l'espletamento delle loro funzioni, secondo le modalità e nei limiti previsti in materia dalla vigente legislazione.

ARTICOLO 20 **PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI**

- 1) L'Amministrazione dell'azienda si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro per progetto obiettivi e per programmi (approvati dal Consiglio di Amministrazione e proposti dai consiglieri delegati) oltre che per singoli atti;
 - b) analisi ed individuazione della produttività e del grado di efficacia delle attività svolte da ciascun elemento della struttura;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

ARTICOLO 21

ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA

1. L'organizzazione della struttura diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Azienda secondo le norme del Regolamento, è articolata in uffici tecnici ed amministrativi e servizi sociali ed assistenziali, anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di garantire gli obiettivi assegnati.
2. L'azienda disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e l'organizzazione della struttura sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo, attribuita al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente, e funzione amministrativa attribuita al direttore, ai responsabili degli Uffici e dei Servizi.
3. La struttura è organizzata secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficacia e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità.
4. I servizi operano sulla base dell'individuazione delle esigenze degli utenti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità degli impegni dell'azienda nei confronti degli utenti. Gli impegni dell'Azienda nei confronti degli utenti sono definiti nella carta dei servizi approvata dal Consiglio di Amministrazione.
5. Le deliberazioni e le determinazioni assunte sono rese pubbliche mediante affissione all'albo dell'azienda ed all'albo pretorio del Comune di Norcia per la durata di quindici giorni consecutivi.

ARTICOLO 22

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO

1. L'azienda, attraverso il regolamento organizzativo, stabilisce le norme vigenti per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e il Direttore e gli organi dell'azienda.
2. Con atti regolamentari è determinata la dotazione organica, suddivisa per categorie e profili professionali, e sono disciplinati i requisiti per l'accesso e le modalità di assunzione del personale.

ARTICOLO 23

IL DIRETTORE

1. Il Direttore è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione preferibilmente tra persone in possesso dei requisiti stabiliti dalla legislazione regionale in materia, che abbiano maturato la loro esperienza professionale in enti pubblici o privati aventi analoghe caratteristiche. A norma dell'art. 9 del D.Lgs. n°207/2001 può essere incaricato della Direzione dell'azienda un dipendente dell'azienda stessa anche se non appartenente alla qualifica purché dotato della necessaria esperienza professionale e tecnica.
2. Al Direttore verrà corrisposta un'indennità che sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto, purché non superiore a quella attribuita ad un dipendente di categoria D) del Comune di Norcia.
3. Il Direttore è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Azienda.
4. Adotta, in forma di determinazione, i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strutturali disponibili, e gli atti, compresi quelli che impegnano l'azienda verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ed alla realizzazione dei programmi e dei progetti operativi e del loro risultato.
5. Il Direttore altresì, a ciò legittimato dall'autorizzazione a contrattare espressa con proprio atto dal Consiglio di Amministrazione svolge, garantendone la regolarità tecnica ed amministrativa tutte le procedure finalizzate alle attività negoziali dell'Ente sia nella fase precedente che quella successiva alla stipula dei contratti, per l'esecuzione di opere ed acquisto di beni e servizi.
6. Il Direttore esercita coordinamento e controllo anche sostitutivo, sul personale dipendente dell'Azienda. Al Direttore competono altresì tutti gli atti ed adempimenti non specificamente attribuiti agli organi dell'Azienda.
7. Il Direttore, con la loro sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica, amministrativa e contabile di propri atti adottati.

8. Partecipa alle sedute del Consiglio esprimendo parere di regolarità contabile sugli atti di impegno di spese assunte direttamente dal Consiglio
9. Partecipa, unitamente al Presidente alla formale ordinazione della spesa ed all'esigenza delle entrate dell'azienda la cui esecuzione è curata dal tesoriere.
10. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'azienda in ordine alle conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti esprimendo parere di legittimità sulle proposte di deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
11. Partecipa, esprimendo pareri consultivi, alle riunioni del Consiglio di amministrazione provvedendo alla regolare verbalizzazione;
12. Il regime di incompatibilità del direttore è quello previsto dalla legislazione regionale vigente in materia.
13. Il Direttore, all'atto della programmazione degli interventi ed al fine di rendere gli stessi appropriati ed efficaci, dovrà avvalersi del supporto tecnico degli esperti di problematiche sociali operanti all'interno del Comune di Norcia e da esso dipendenti.

ARTICOLO 24

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

1. Il Consiglio di amministrazione adotta gli atti regolamentari necessari per rendere coerente il suo ordinamento con le leggi nazionali e regionali vigenti e con gli atti di programmazione nazionale, regionale e zonale ed in conformità ai principi espressi dallo Statuto.
Nell'esercizio di tale funzione il Consiglio deve orientare tutte le sue scelte in modo tale che vengano garantite nella più ampia misura possibile la trasparenza, l'efficienza, l'efficacia e la semplificazione delle sue azioni e delle sue attività.
2. Speciali atti regolamentari dovranno essere assunti per:
 - l'utilizzazione di procedure semplificate per la conclusione di contratti per l'acquisizione di forniture di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria;
 - disciplinare l'adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonché del bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo e per individuare le modalità di copertura degli eventuali disavanzi di amministrazione;
 - disciplinare le modalità di formazione e di approvazione dei conti consuntivi;
 - sancire l'obbligo della tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati per attuare un passaggio ad un sistema contabile basato sul principio della competenza economica;
 - sancire l'obbligo di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilità;
 - disciplinare i servizi di esazione e di cassa;
 - rendere obbligatoria la formazione di piani annuali e poliennali di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso dismissioni e conferimenti.

ARTICOLO 25

REGIME DI CONTROLLO SUGLI ATTI

- 1.** L'amministrazione, nell'esercizio del suo potere di autonomia statutaria, ed al fine di garantire la regolarizzazione tecnica, amministrativa e contabile degli atti dei suoi organi, si impegna a dare attuazione a quanto in merito stabiliranno fonti normative statali e regionali adeguando alle stesse le specifiche previsioni di questa Azienda. Si stabilisce:
 - a) che sulle proposte di delibere del C.d.A. il Direttore dell'Azienda esprimerà parere di legittimità esercitando la competenza funzionale prevista dal precedente art. 22 comma 10.

- b) che sulle delibere del C.d.A. concernenti lo statuto e le sue modificazioni, i regolamenti dell'Ente e gli atti di disposizione sul patrimonio si applicherà il regime dei controlli regionali previsti rispettivamente dagli art. 12 e 18 del D.Lgs.vo 207/2001.
- c) Che sugli atti di gestione costituiti da sue competenti determinazioni, il Direttore con la sottoscrizione delle stesse ne attesterà la regolarità tecnica contabile e amministrativa di cui all'art. 10 D.L. 207/2001.
2. E' fatta salva comunque la potestà del C.d.A. di verifica di attività di gestione per il tramite del Presidente o del Consigliere eventualmente delegato, onde accertarne la legalità e la conformità a programmi direttivi ed indirizzi espressi dal C.d.A., e disponendo, ove necessario, la sospensione dell'esecuzione degli atti adottati.
3. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali sui beni del patrimonio con obbligatorie previsioni di reinvestimento dei relativi proventi aventi vincolo di destinazioni statutarie, sono sottoposti al controllo previsto dall'art. 13 – 4 comma - del più citato D.L. 207 del 4 maggio 2001.

ARTICOLO 26 **L'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE**

1. In conformità alle disposizioni vigenti in materia di contabilità delle IPAB espresse dalla Legge 17 luglio 1890, n. 6972, e nelle more della definizione da parte della Regione dei nuovi criteri (art.14 D.Lgs. n. 207/2001), è costituito ed opera nell'Azienda un organo di revisione economico – finanziaria degli atti dei suoi organi.
2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda nomina un revisore dei conti.
3. Il revisore dei conti è scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori dei conti.
4. Il revisore effettua la revisione economica finanziaria degli atti di governo e di quelli di gestione dell'Azienda garantendo il controllo della gestione contabile, la verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità della sua azione amministrativa, la corretta gestione delle risorse, la valutazione della dirigenza, nonché il controllo strategico di cui all'art. 16 del D.L. 286 del 30.07.1999. In particolare il suindicato organo di revisione provvede:
- al controllo della gestione, come predetto;
 - ai riscontri di cassa;
 - alla verifica dei bilanci, preventivi, delle carte contabili, dei conti consuntivi;
 - alla elaborazione, come atti obbligatori, di pareri sulle proposte di bilanci, preventivi e consuntivi con relazioni di accompagnamento, prima che i suindicati documenti contabili vengano sottoposti al consiglio di Amministrazione.
5. L'organo di revisione svolge una fattiva collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, partecipa alle sue sedute obbligatoriamente, in occasione dell'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché ad altre sedute, con funzione consultiva, su richiesta motivata del Consiglio.
6. L'organo di revisione dura in carica tre anni, è rinnovabile una sola volta ed ai suoi componenti è corrisposta una indennità di funzione determinata dal C.d.A., nonché il rimborso delle spese forzose occorse per l'esercizio delle sue funzioni.
7. Al revisore spetterà un compenso pari al 50% di quello previsto per il revisore del Comune.

ARTICOLO 27 **CONCERTAZIONE E COOPERAZIONE CON I LIVELLI ISTITUZIONALI**

1. L'Azienda si conforma alle modalità di concertazione e di cooperazione, fra i livelli istituzionali e le IPAB/APSP disciplinate dalla D.G.R. 248 del 06.03.2002 "Approvazione dell'atto di indirizzo ai comuni per la programmazione sociale del territorio condivisa", allo scopo di determinare la pianificazione territoriale e di definire gli interventi prioritari, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) del D.LGS. 207/2001.

ARTICOLO 28 **VIGILANZA**

1. La vigilanza sull'attività dell'Azienda è esercitata dalla Regione Umbria e dal Comune di Norcia, secondo le rispettive competenze previste dalla normativa in vigore.
2. In attesa dell'emanazione della legislazione regionale in materia, L'A.P.S.P. trasmette semestralmente all'Amministrazione comunale una relazione sull'attività svolta, onde consentire la verifica della sua rispondenza alla normativa vigente ed ai piani e programmi regionali e zonali.

ARTICOLO 29 **SERVIZIO DI TESORERIA**

1. Il Servizio di Tesoreria è affidato a Istituto Bancario di nota e comprovata solidità che garantisca localmente l'operatività del servizio.
2. Il Consiglio di Amministrazione individua il soggetto al quale affidare il servizio mediante procedura ad evidenza pubblica.
3. Il contratto di Tesoreria ha durata quinquennale ed è rinnovabile per un periodo non superiore al quinquennio.

ARTICOLO 30 **NORME TRANSITORIE**

1. I Consigli di Amministrazione dei due Enti confluiti per effetto della fusione nella nuova APSP rimarranno in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione di cui al precedente art. 8 del presente Statuto.
2. Fino a nuove determinazioni conseguenti alla fusione la nuova Azienda farà propria la dotazione organica dell'Istituto E. Lombri unitamente a quella degli II.RR.B.
3. Il personale dipendente attualmente in servizio verrà automaticamente assorbito, con stato giuridico e qualifica attuali dalla nuova Azienda.
4. I contratti di collaborazione e le convenzioni in essere all'atto della costituzione dell'A.P.S.P. restano in vigore fino alla loro naturale scadenza.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 13 – comma 1 – lettera a), 23 e 24 del presente statuto saranno applicabili soltanto a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni regionali che saranno emanate in materia. Sino a quel momento quanto contemplato nelle materie di cui ai detti articoli sarà disciplinato dalla legge 17.7.1890 n. 6972 e successive modifiche.

ARTICOLO 31 **NORME FINALI**

1. Per quanto non contemplato nel vigente Statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente e si fa rinvio, con vincolo di adeguamento statutario, alla legislazione statale e regionale che interverrà a disciplinare la materia.
2. Le disposizioni del presente statuto che fanno riferimento al Decreto Legislativo 207/2001, saranno interpretate ed applicate in armonia e nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.
3. Al presente Statuto si applicano le disposizioni fiscali di cui all'art. 88 – comma 2 – del D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e delle disposizioni amministrative di attuazione.

ARTICOLO 32 **ADEGUAMENTO D.LGS. 207/2001**

4. L'Azienda pubblica di servizi alla persona si impegna a modificare e rivedere il presente statuto a seguito dell'approvazione della disciplina regionale in materia di trasformazione delle IPAB ai sensi del D.lgs. 207/2001.